

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1467-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1^o marzo 1961

(V. Stampato n. 2366)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 MARZO 1961

Comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1961

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari, previsto dal disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro, mira a soddisfare una esigenza che da molti anni è stata segnalata dal Parlamento in tutte le discussioni relative a questa materia.

In ben 736 preture non è previsto in organico alcun posto di usciere; nell'organico esistente vi sono 1.200 uscieri giudiziari e una quarantina di uscieri capi che però non sono minimamente sufficienti alle esigenze e ai bisogni degli uffici giudiziari.

Ognuno di noi che per ragioni private o professionali si sia trovato in contatto con uffici giudiziari non può non aver rilevato le difficoltà fra le quali viene esplicata l'amministrazione della Giustizia. Spesso, non essendoci uscieri giudiziari, sopprime lo stesso avvocato alla chiamata dei testimoni.

Nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati ed esattamente dal Ministro guardasigilli, si era prospettata la opportunità di elevare l'organico degli uscieri giudiziari di 500 posti così ripartiti: 470 uscieri giudiziari, 30 uscieri capi. Alla Camera dei deputati si è voluto emendare tale proposta portando a 700 il numero dei posti. Ritengo che anche tale cifra sia insufficiente, perchè se è vero che vi sono 736 preture prive di uscieri giudiziari, perchè non previsti in organico, vi sono moltissimi altri uffici che non hanno l'usciera giudiziario perchè non disponibile.

Non so se la cifra stabilita sarà sufficiente; comunque, poichè mi pare che non sia il caso di provvedere ora, tutto in una volta, a questo bisogno, e poichè non è il caso di rinviare per far meglio quando intanto possiamo far bene, è opportuno approvare senz'altro almeno la prima parte dell'articolo 1.

L'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Con tale articolo si delega il Governo a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Il punto che può meritare veramente una certa attenzione è proprio l'articolo 3 con il quale si stabilisce l'aumento dell'imposta di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale per provvedere alla copertura della spesa.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo spaventarci di questo aumento. Proprio in questi giorni per la verità si lamenta l'accrescimento delle spese di giustizia: gli avvocati, che sono anche delle persone generose, molto spesso generose, rilevano giustamente che in Italia la povera gente non deve essere posta nella condizione di non poter avere giustizia per il costo di essa. Ora, in questo caso, non si tratta per fortuna di far costare cara la giustizia, ma di farla pagare cara a coloro che la offendono.

Il problema, quindi, è questo: anzitutto ritengo, in linea di principio, che una copertura di questo genere sia apprezzabile e approvabile, tanto più che per il momento non ne abbiamo altra nè potremmo certamente trovare noi alcunchè che il Ministro stesso non sia riuscito a trovare.

Il Governo aveva pensato di distinguere tra sentenze per contravvenzione e sentenze per delitto, imponendo un aumento di 300 lire per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal pretore e 500 lire per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna.

La Camera dei deputati, con un emendamento, ha proposto, viceversa, di non fare distinzione di sorta, stabilendo che gli aumenti debbano essere fatti in rapporto alla tariffa vigente raddoppiandone la misura.

Tornando un po' indietro ritengo doveroso soffermarmi ancora sul problema delle Preture. Se è esatto che attualmente le preture non hanno in organico gli uscieri giudiziari, in seguito a questo provvedimento potrebbero non averli ancora. Nella presente proposta di legge, che ho ora esaminata, non esiste infatti una disposizione che stabilisca che le preture debbono avere l'usciera che fino ad oggi non hanno avuto.

I 700 uscieri dei quali noi ora determiniamo l'assunzione andranno alle preture che non li hanno ancora nei loro organici, oppure andranno agli uffici giudiziari maggiori?

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo è il problema che segnalo al Governo perchè se si verificasse una carenza di questo genere, noi avremmo fatto un buco nell'acqua, cioè non avremmo dotato di usciere giudiziario gli uffici che ne hanno più bisogno.

Bisogna, quindi, stare attenti a tale inconveniente. Nel presente disegno di legge non è detto, infatti, che diamo facoltà al Governo di modificare gli organici, ma si stabilisce solo che il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Ma di quali uffici giudiziari?

Bisognava forse dire « preture comprese ». Solo in questo caso le preture avrebbero avuto diritto di avere nel loro organico gli usciere giudiziari che finora non hanno avuto!

È una lacuna che segnalo.

Non comprendo, infine, le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 contenuto nella proposta governativa, col quale si stabiliva l'entrata in vigore della legge il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto quanto precede io esposi oralmente avanti alla 2^a Commissione in occasione della discussione del provvedimento in sede deliberante; ma i colleghi dell'opposizione chiesero che il disegno di legge fosse discusso e votato in Aula.

Non ho che da confermare il mio favore al provvedimento, pur avvertendo che occorre che questo disegno di legge, in materia di aumenti fiscali, non contenga disposizioni in contrasto con altre leggi fiscali.

MONNI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:

uscieri giudiziari N. 658
uscieri capi » 42

Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Art. 3.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono aumentate di un importo pari al loro attuale ammontare.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvederà con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA DEI RUOLI PER LA CARRIERA DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA CHE MODIFICA IL QUADRO 67 ANNESSO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16:

Uffici giudiziari.

Qualifica	Organico
Uscieri capi	N. 142
Uscieri	» 1.858